

COMUNE DI LABRO

Provincia di Rieti



Prot. 1657

ORDINANZA N. 6 /2019

OGGETTO: ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI 2019

IL SINDACO

VISTI gli art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267 del 2000;
VISTA la legge n. 24.02.1992, n. 225 in materia di protezione civile;
VISTA la legge 21.11.2000, n. 353(legge quadro in materia di incendi boschivi);
VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm. e ii;
VISTA la legge n. 6 del 06.02.2014, di conversione del D.L. n. 136 del 2013;
VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39;
VISTI gli artt. 90-91-92-93-94-95 e 96 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7;
VISTO il D.lgs. n. 1 del 2018, recante il "Codice della Protezione civile";

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

VISTA la nota della Regione Lazio, Agenzia regionale protezione civile, area emergenze e sala operativa prot. n. 301122 del 16.04.2019 e avente ad oggetto "Campagna antincendio Boschivo Anno 2019, con cui si ricordava a questa Amministrazione che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 il periodo di massimo rischio di incendi boschivi con stato di grave pericolosità in tutto il territorio della Regione Lazio è dal 15 giugno al 30 settembre;

CONSIDERATO che, nella nota suddetta, si invitava questa Amministrazione a promuovere ogni iniziativa utile per l'informazione e sensibilizzazione alla popolazione relativamente ai rischi, ai comportamenti da assumere, ai divieti, alle prescrizioni ed alle regolamentazioni delle attività riguardanti gli incendi boschivi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

ORDINA E RENDE NOTO

Che dal **15 giugno 2019 al 30 settembre 2019** nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi è vietato compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone boscate e in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascoli o incolti.

In particolare è vietato:

- 1) All'interno dei boschi e/o delle radure da essi intercluse accendere fuochi e svolgere qualsiasi attività che possa provocare incendi;**
- 2) Accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive:**
 - nei boschi nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati;**
 - nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi;**
- 3) Far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio.**
- 4) Depositare e accendere immondizie di qualsiasi natura, bruciare stoppie e altri residui di lavorazione;**
- 5) Accendere senza preventiva autorizzazione fuochi per qualsiasi finalità (ripuliture di erbe ed arbusti, barbecue, fuochi di bivacco e di campeggi temporanei, ecc.)**
- 6) Gettare dai finestrini degli autoveicoli mozziconi di sigarette ancora accesi;**
- 7) Fumare nei boschi;**
- 8) Lasciare nei boschi o nei loro pressi rifiuti al di fuori dei contenitori preposti.**

Inoltre:

- 1) Tutti i soggetti titolari del diritto di proprietà di terreni confinanti con strade pubbliche e/o private debbono procedere alla rimozione ed al taglio delle siepi essiccate e che stanno per essiccarsi, in modo da evitare che esse possano costituire facile elemento per la propagazione degli incendi;
- 2) Per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi. L'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11:00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17:00. Il terreno su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione e si devono adottare le necessarie cautele;
- 3) Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione, qualora si debba eseguire l'abbruciamento delle stoppie, dei residui vegetali delle

4) Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l'area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata;

5) In tutti i casi il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato l'avvenuto spegnimento. Entro le settantadue ore precedenti all'avvio delle operazioni di abbruciamento, gli interessati devono far pervenire opportuna comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, specificando se trattasi di un intervento singolo ed occasionale oppure di una operazione che si protrarrà per un periodo equivalente alla durata della pulizia a scalare dell'area

6) Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando le cautele opportune per evitare l'insorgere ed il propagarsi di esso. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato il suo avvenuto spegnimento

7) I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni incolti, agrari, boschi, prati e pascoli devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione incendi.

Altresì devono adoperarsi per ripulire, dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) le aree boscate, pascolive, agrarie e/o incolte confinanti con strade e altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri dal confine delle strade medesime.

Gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza e/o per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353.

Si rammenta che l'incendio boschivo, sia esso doloso o colposo è, come tale, perseguito penalmente(art. 423 bis del C.P.).

Tutti i cittadini sono tenuti a segnalare alle Autorità competenti le situazioni di rischio e di illegalità.

Compagna Anti Incendi Boschivi 2019

Numeri telefonici utili per eventuali segnalazioni
(di incendi e/o situazioni potenzialmente a rischio incendio)

803.555 (- numero verde- Sala Operativa di Protezione Civile Regione Lazio)

1515 (Corpo Forestale dello Stato)

115 (Vigili del Fuoco)

112 (Carabinieri)

113 (Polizia di Stato)

112 (Carabinieri)

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando dei Carabinieri Forestali operante sul territorio, e alle Forze dell'Ordine per conoscenza e competenza a far rispettare le disposizioni indicate nella presente.

Labro, 21.06.2019

**IL SINDACO
IRENE URBANI**

